

SCHEDA 29

LIECHTENSTEIN



► LEGISLAZIONE

1. Sulla base degli articoli 4, 7, 9 e 10 del Trattato di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, sottoscritto il 29 marzo 1923, e sulla base della legge del 20 giugno 1996 sulla promulgazione della legislazione svizzera applicabile nel Liechtenstein, agli oggetti in metalli preziosi fabbricati nel Principato si applica la normativa elvetica.
2. Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet
3. Gesetz vom 20. Juni 1996 über die Kundmachung der in Liechtenstein anwendbaren Schweizerischen Rechtsvorschriften
4. Kundmachung vom 22. März 2022 der aufgrund des Zollvertrages im Fürstentum Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften (Anlagen I und II)
5. Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren – Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux – Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi RS 941.31
6. Bundesgesetz vom 17 Juni 1994 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (Edelmetallkontrollgesetz), Änderung – Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux), Modification – Legge federale del 17 giugno 1995 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, Modifica RO 1995 3102
7. Verordnung vom 8. Mai 1934 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren – Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux – Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi RS 941.311

8. Instruktionen vom 1. April 2023 über die Anwendung der Edelmetallgesetzgebung – Instructions du 1er avril 2023 concernant l'application de la législation sur les métaux précieux – Istruzioni del 1° aprile 2023 concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi R 243


► SISTEMA DI CONTROLLO

A priori obbligatorio per le casse d'orologio, facoltativo per gli altri prodotti.

► MARCHI OBBLIGATORI

Marchio di responsabilità: è costituito da lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Deve essere registrato presso lo Zentralamt für Edelmetallkontrolle che controlla che non possa essere confuso con marchi di responsabilità già registrati o con altri marchi ufficiali.

Il marchio di responsabilità può essere incavato o a rilievo. Nelle riproduzioni grafiche le parti incavate sono in nero, le parti a rilievo in bianco.



Indicazione del titolo: è costituito dal numero di tre cifre arabe relativo al contenuto in millesimi di metallo prezioso nella lega.

Per gli oggetti in platino o palladio, l'indicazione del titolo deve essere seguita dal nome o dal simbolo chimico del metallo.

Negli oggetti in oro è possibile apporre anche la corrispondente indicazione in carati. Negli oggetti in argento a titolo 925‰ è possibile apporre anche l'indicazione "sterling".

I marchi di responsabilità svizzeri, in cui sono ricompresi quelli del Liechtenstein, possono essere ricercati sul portale <https://www.shab.ch/#!/search/publications> seguendo le istruzioni contenute in

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/marchio-d-artefice.html>

► TITOLI LEGALI

Platino: 999‰, 950‰, 900‰, 850‰;

Oro: 999‰, 916‰, 750‰, 585‰, 375‰;

Palladio: 999‰, 950‰; 500‰;

Argento: 999‰, 925‰, 800‰.

Per la produzione di medaglie in metalli preziosi è possibile utilizzare anche i seguenti titoli:

Oro: 986‰, 900‰;

Argento: 958‰, 900‰..

Non sono ammesse tolleranze negative sul titolo degli oggetti in metalli preziosi, ad eccezione di quelli in cui, per ragioni tecniche, si siano utilizzate saldature a titolo inferiore. In questo caso è prevista una tolleranza di 10‰.

► MARCHI FACOLTATIVI

Marchio di garanzia: rappresenta la testa di un cane di San Bernardo volta verso sinistra all'interno di un eptagono irregolare.



La "X" è al posto di uno dei seguenti simboli che identificano l'Ufficio che ha provveduto al controllo e alla marchiatura dell'oggetto:

B	Biel e Ufficio Centrale	C	La Chaux-de-Fonds
★	Basel	J	Le Noirmont
T	Chiasso	Z	Zürich
G	Genève		

► CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dal Liechtenstein devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- l'indicazione del titolo;

Possono, inoltre, recare impressi:

- il marchio di garanzia;
- il marchio comune di controllo tipo 1 o tipo 2.